



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Opificio delle Pietre Dure

DECRETO N° 102 DEL - 7 DIC. 2012

IL SOPRINTENDENTE

Vista la Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del Diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i.;

Vista la Legge 5 gennaio 1975, n. 57, riguardante l'istituzione Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" (di seguito Mibac);

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito indicato Codice, e s.m.i ed in particolare gli artt. 107 e seguenti;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";

Visto il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2008, recante il regolamento di organizzazione dell'Opificio delle Pietre dure di Firenze (di seguito OPD);

Ritenuto opportuno regolamentare con un provvedimento ad hoc le fattispecie relative alla riproduzione di beni culturali, anche conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del Codice sopracitato;

Tenuto conto dell'approvazione della bozza di regolamento per la riproduzione di beni culturali e relativo tariffario da parte del Comitato di Gestione dell'OPD nella seduta del 6 dicembre 2012;

DECRETA:

E'emanato il Regolamento per la riproduzione dei beni culturali che costituisce, insieme al tariffario (all. A), parte integrante del presente Decreto.

IL SOPRINTENDENTE

MARCO CIAMPI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la riproduzione dei beni culturali che l'Istituto ha in consegna nonché la riproduzione del materiale documentante l'attività di restauro effettuata dall'OPD.

Art. 2
Disciplina generale

1. La riproduzione dei beni culturali è consentita ai sensi degli art. 107 e seguenti del Codice, nei limiti delle disposizione in essi contenute e in quelle in materia di diritto d'autore.
2. Il relativo provvedimento viene rilasciato dal Soprintendente previa presentazione di una domanda, debitamente compilata, il cui modello potrà, per i casi espressamente contemplati nel presente regolamento, essere scaricato dal sito web dell'Istituto, www.opificiodellepietredure.it, sezione Documentazione e Archivi.
3. L'atto rilasciato dal Soprintendente, è incedibile, e non trasferibile. Viene rilasciato in via non esclusiva, per una sola volta, in seguito ad accertamento dell'effettiva esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo riscontro del pagamento dei corrispettivi dovuti.
4. Gli importi, nonché la somma da versare per il deposito cauzionale, ove previsto, sono determinati dal Soprintendente dell'Istituto così come evidenziati nel successivo allegato A.
5. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
6. Nel caso di riproduzioni a uso editoriale e commerciale dovrà essere versata una cifra quale diritto di riproduzione.
7. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo.

Art. 3
Modalità di pagamento

1. I pagamenti, con l'indicazione della specifica causale, dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, con spese a carico del concessionario, sul seguente conto corrente bancario:
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE – IBAN IT23 P057 2802 8014 4857 0268 865
BANCA POPOLARE DI VICENZA Rete Cariprato Agenzia 448 – Firenze.
I pagamenti dall'estero dovranno essere effettuati sempre alla BANCA POPOLARE DI VICENZA Rete Cariprato Agenzia 448 – Firenze sul conto corrente bancario OPIFICIO DELLE PIETRE DURE – SWIFT O BIC BPV II T 21 448.
2. La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere inviata per mail, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica opd@beniculturali.it, posta elettronica certificata mbac-opd@mailcert.beniculturali.it, o mediante fax al n. 055/287123.

ml

Art. 4
Casi di esenzione

1. Le riproduzioni per uso strettamente personale o per motivi di studio sono soggette al solo rimborso delle spese sostenute dall'Istituto.
2. Non sono soggette ad alcun pagamento, salvo il rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione, le riproduzioni richieste da soggetti pubblici per finalità istituzionali e/o di valorizzazione ai sensi del Codice e s.m.i.
3. Per le pubblicazioni di carattere prettamente didattico e/o scientifico, fermo restando quanto previsto dal punto 7) del tariffario (allegato A), il Soprintendente, ai fini dell'esenzione, si riserva di valutare discrezionalmente ogni singola richiesta.
I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'Istituto.
4. Il Soprintendente si riserva, inoltre, ai fini dell'esenzione, fermo restando, comunque, il rimborso delle spese sostenute dall'Istituto, di valutare discrezionalmente le richieste aventi ad oggetto iniziative di enti e associazioni il cui scopo istituzionale sia la ricerca scientifica.
5. I prodotti dal cui contenuto emergano elementi di promozione e valorizzazione per l'attività svolta dall'OPD, se commercializzati non prettamente a fini di lucro, in relazione alle finalità istituzionali del produttore, sono esenti da pagamento.
6. Le produzioni finanziate dal MiBAC e quelle per le quali è stata stipulata una convenzione ministeriale ad hoc, sono esenti dal pagamento.
7. Gli importi dovuti a titolo di rimborso spese, sono indicati al punto 1) del tariffario (allegato A).

Art. 5
Riprese filmate richieste da terzi

1. La richiesta, inviata per posta ordinaria, fax, posta elettronica, deve essere redatta sull'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Opificio - sezione Documentazione e Archivi.
2. Il richiedente, conformemente a quanto indicato sul modello da utilizzare, è tenuto a dichiarare le proprie generalità, i beni oggetto delle riprese, le finalità di utilizzazione, nonché tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta.
3. L'invio della suddetta richiesta deve essere effettuato almeno 15 giorni prima dell'inizio delle riprese. L'Istituto si impegna a dare risposta entro 10 giorni dalla data di arrivo.
4. Le riprese possono essere effettuate esclusivamente dopo avere ottenuto l'autorizzazione del Soprintendente e avere inviato la ricevuta del versamento dell'importo dovuto.
5. Le stesse dovranno essere effettuate negli orari di chiusura al pubblico, o in orario da definire con il capo d'Istituto.
6. Le riprese di beni culturali, appartenenti ad altri Soggetti, in deposito temporaneo, nei locali dell'Istituto, perché sottoposti a restauro e/o indagini scientifiche, saranno regolate in base al regime di deposito. Il richiedente potrà effettuare riprese su tali beni, su concessione dell'OPD, previo assenso del Soggetto cui il bene appartiene.
7. Il Soprintendente si riserva, comunque, di valutare caso per caso le richieste aventi ad oggetto opere in corso di restauro.
8. Le richieste relative a riprese filmate da pubblicare su un sito web, saranno oggetto di valutazione discrezionale da parte del Soprintendente dell'Istituto.
9. Nel prodotto realizzato dovrà essere riportata la dizione "su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Opificio delle Pietre Dure di Firenze" ed, eventualmente, altra indicazione specificata nella singola autorizzazione.

fel

10. E' obbligatorio, salvo accordi speciali, consegnare, all'amministrazione, copia, del filmato realizzato in formato digitale e comunicare l'eventuale indirizzo web.
11. Gli importi dei corrispettivi dovuti sono indicati al punto 2) del tariffario (allegato A).

Art. 6

Riprese fotografiche non eseguite dall'Amministrazione

1. La richiesta, inviata per posta ordinaria, fax, posta elettronica, deve essere redatta sull'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Opificio - sezione Documentazione e Archivi.
Il richiedente, conformemente a quanto indicato sul modello da utilizzare, è tenuto a dichiarare le proprie generalità, i beni oggetto delle riprese, le finalità di utilizzazione, nonché tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta.
2. L'invio della suddetta richiesta deve essere effettuato almeno 15 giorni prima dell'inizio delle riprese. L'Istituto si impegna a dare risposta entro 10 giorni dalla data di arrivo.
3. Le riprese possono essere effettuate esclusivamente dopo avere ottenuto l'autorizzazione del Soprintendente e avere inviato la ricevuta del versamento dell'importo dovuto.
4. Le stesse dovranno essere effettuate negli orari di chiusura al pubblico, o in orario da definire con il capo d'Istituto.
5. Le riprese di beni culturali, appartenenti ad altri Soggetti, in deposito temporaneo, nei locali dell'Istituto, perché sottoposti a restauro e/o indagini scientifiche, saranno regolate in base al regime di deposito. Il richiedente potrà effettuare riprese su tali beni, su concessione dell'OPD, previo assenso del Soggetto cui il bene appartiene.
6. Il Soprintendente si riserva, comunque, di valutare caso per caso le richieste aventi ad oggetto opere in corso di restauro.
7. Le richieste relative a riprese fotografiche da pubblicare su un sito web, saranno oggetto di valutazione discrezionale da parte del Soprintendente dell'Istituto.
8. Nel prodotto realizzato dovrà essere riportata la dizione "su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Opificio delle Pietre Dure di Firenze" ed, eventualmente, altra indicazione specificata nella singola autorizzazione.
9. E' obbligatorio, salvo accordi speciali, consegnare, all'amministrazione, il file in formato RAW di tutte le immagini realizzate e da una a tre copie, secondo quanto indicato nella singola autorizzazione, del prodotto editoriale realizzato. E' obbligatorio, altresì, comunicare l'eventuale indirizzo web.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti sono indicati al punto 3) del tariffario (allegato A).

Art. 7

Riproduzioni fotografiche

11. La richiesta, inviata per posta ordinaria, fax o posta elettronica, deve essere redatta sull'apposito modulo scaricabile dal sito web dell'Opificio - sezione Documentazione e Archivi.
 1. Il richiedente, conformemente a quanto indicato sul modello da utilizzare, è tenuto a dichiarare le proprie generalità, la tipologia della riproduzione richiesta, le finalità di utilizzazione nonché tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza.
 2. E' fatto obbligo al richiedente, qualora la richiesta sia relativa a riproduzioni, aventi ad oggetto beni culturali, appartenenti ad altri Soggetti, restaurati dall'Istituto, di richiedere, salvo diverse disposizioni contenute in specifici atti, al legittimo proprietario, le necessarie liberatorie da allegare, una volta ottenute, alla richiesta suddetta (sub. comma 1).

